INFELISI ILARIA VIRGINIA
NOTAIO
Roma, Via Ulpiano n.29
Tel. 06/68892987

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società è denominata: **"Renovalo S.p.A. Società Benefit" o in forma abbreviata "Renovalo S.p.A. SB"** (di seguito la **"Società"**).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede nel comune di Roma.

2.2 L'organo di amministrazione, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Oggetto sociale

3.1 **La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.**

3.2 La società, nei limiti del rispetto delle norme inderogabili di legge, e nei limiti in cui vengano rilasciati tutte le autorizzazioni e permessi eventualmente necessari, ha per oggetto le seguenti attività:

- studi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fornitura, noleggio, installazione, commercializzazione, manutenzione e gestione in proprio 0 per conto di terzi di impianti per la produzione e la distribuzione di energia da qualsiasi fonte prodotta;
- studi di fattibilità, audit e diagnosi energetiche in materia di efficienza energetica e interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica in ambito civile commerciale e industriale per aziende ed enti pubblici o privati e la relativa progettazione di tali interventi;
- servizi e consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di certificati bianchi (cd. titoli di efficienza energetica), certificati verdi, emission trading, e altri certificati di emissione di co2 e assimilati compresa attività diretta all'ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale;
- [illegible] ricerca, sviluppo sperimentale e precompetitivo,

Firmato digitalmente da:
ILARIA VIRGINIA INFELISI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:80126830589

servizi di consulenza e formazione nel campo energetico, delle scienze naturali e agrarie, dell'ingegneria, dell'informatica, della geologia, dell'architettura e dell'economia;
- servizi di ingegneria integrata relativa a impianti, beni e strutture; ingegnerizzazione di tecnologie ambientali, energetiche, ecologiche, industriali ed informatiche;
- servizi di assistenza e/o consulenze tecniche progettuali, organizzative e finanziarie; elaborazioni elettroniche contabili, studi di fattibilità, ricerche di mercato; archiviazione di dati e documenti di qualsiasi genere anche mediante l'uso di attrezzature elettroniche; servizi di organizzazione di seminari, convegni ed eventi in genere;
- la costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di comunicazione, telefonici, di allarme, satellitari ecc.);
- la costituzione, l'acquisto, la permuta, la vendita in blocco e/o frazionata, l'assunzione e la disposizione di diritti reali immobiliari, l'amministrazione, la gestione, la locazione e sublocazione anche ultranovennale, il restauro, la ristrutturazione, e la demolizione di immobili complessi e manufatti civili, commerciali ed industriali, nonché acquisti e vendite di terreni; potrà assumere appalti anche dallo Stato, e da Enti pubblici e privati in Italia e all'estero per:
1) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura a cemento armato di tipo corrente;
2) demolizioni e sterri;
3)costruzione di edifici civili, industriali, prefabbricati, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;
4) opere murarie relative a complessi per la produzione di energia elettrica, solare ed alternative;
5) lavoro di restauro (Restauro edifici monumentali, lavori e scavi archeologici, etc.);
6) opere speciali in cemento armato;
7) impianti tecnologici e speciali;
8) impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:
8a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento e loro manutenzione;
8b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
8c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;
8d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; 8e) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
8f) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;
8g) fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e materiali vetrosi;

8h) tinteggiatura e verniciatura;
8i) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;
9) costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari;
10) segnaletica e sicurezza stradale;
11) pavimentazioni con materiali speciali;
12) lavori di armamento ferroviario ed opere ferroviarie speciali (lavori di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario, impianti di sicurezza del traffico, impianti per la trazione elettrica, di frenatura ed automazione per stazioni di smistamento merci, ecc.);
13) lavori idraulici (acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori idraulici speciali, ecc.);
14) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico);
15) lavori speciali (impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti, ecc.);
16) lavori marittimi (costruzioni di moli, bacini e banchine, lavori di drenaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, ecc.);
17) opere portuali ed aeroportuali;
18) dighe, ponti o gallerie;
19) impianti per la produzione e distribuzione di energie (centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee ad alta, media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse, ecc.);
20) carpenteria metallica e lavorazione del legno;
21) impianti di telecomunicazioni;
22) lavori ed opere speciali varie (rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazione e pozzi, ecc.);
23) estrazioni di materie prime da cave e simili;
24) fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchiature di sollevamento e trasporti (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari);
25) la commercializzazione di cemento, calcestruzzo e derivati;
26) costruzione e messa in opera di conglomerati cementizi e bituminosi per proprio conto e per terzi;
27) noli di macchinari ed attrezzi a terzi;
28) trasporti per proprio conto e per terzi.
Il tutto a titolo di elencazione non esaustiva nell'ambito dell'edilizia privata e dei lavori pubblici sia direttamente

che indirettamente, commettendo a terzi quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia in proprio che per conto di terzi sia in Italia che all'estero. È escluso l'esercizio diretto da parte della società di qualsiasi attività che per norme inderogabili di legge è riservata a professionisti individuali e non può essere esercitata in forma societaria. Per l'espletamento di tutte le attività esposte, la Società si riserva di avvalersi, ove previsto, di apposite figure professionali e/o dell'apporto di società esterne.

3.3 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, acquistare, permutare, prendere in locazione o affitto immobili e aziende, acquistare beni mobili e crediti, contrarre (solo come mutuatario) mutui anche ipotecari prestare fidejussioni e ipoteche o altre garanzie nel rispetto delle inderogabili norme di legge, nonché chiedere prestiti anche con le agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento consentita. Essa può altresì, assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesse al proprio ed eventualmente anche in imprese in settori diversi, purché tali operazioni siano necessarie o utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento giuridico. La società potrà altresì partecipare ad associazioni temporanee di imprese. Sono invece espressamente escluse dall'oggetto sociale l'attività fiduciaria, l'attività di intermediazione mobiliare, la raccolta di denaro presso il pubblico e comunque quelle attività che la legge riserva ad iscritti ad Ordini o Albi professionali e quelle per cui sono previsti requisiti oggettivi o soggettivi che la Società non possiede.

3.4 La Società, nell'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti, intende inoltre perseguire specifiche finalità di beneficio comune attraverso lo svolgimento di attività **idonee a** generare un misurabile valore sociale, **ambientale e di governance** nel pubblico interesse e a **favorire il mantenimento** di risultati economici soddisfacenti. **In particolare, la Società intende:**

1-contribuire alla rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico, promuovendo soluzioni e servizi innovativi e sostenibili orientati all'efficienza energetica, all'uso responsabile delle risorse, alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione dei materiali e dei rifiuti, a beneficio dei clienti, dei territori e degli altri portatori di interesse;

2-valorizzare le persone che lavorano nella Società o con la Società, promuovendo condizioni di lavoro improntate al rispetto, alla crescita professionale, alla formazione, alla sa-

lute, alla sicurezza e alla tutela dei diritti, nonché favorendo, nei rapporti con fornitori, partner e subappaltatori, comportamenti coerenti con principi di eticità, affidabilità, qualità e sostenibilità;
3-promuovere un modello di impresa responsabile e trasparente, orientato al coinvolgimento degli stakeholder, alla diffusione della cultura della sostenibilità e della responsabilità d'impresa, nonché allo sviluppo di relazioni collaborative con comunità, territori, enti, associazioni e altri soggetti con i quali si rapporta la Società.
Le attività come sopra definite perseguono precipue finalità di beneficio comune per lo sviluppo sociale, ambientale e di governance e sono svolte in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, nonché di ogni altro portatore di interesse, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, come previsto dall'art. 1, commi da 376 a 384, della Legge 208/2015.

Articolo 3 bis
Disposizioni sulle Società Benefit

3 bis.1 La società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.
3 bis.2 L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".
3 bis.3 L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
3 bis.4 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di volta in volta individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4
Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5
Capitale sociale - Azioni

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 1.000.053,57 (unmilionecin-**

quantatré virgola cinquantasette) suddiviso in n. 11.200.600 (undicimilioniduecentomilaseicento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "**Azioni**").

5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

5.3 **In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..**

5.4 Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

5.5 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.6 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

5.7 **L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 28 maggio 2026 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:**

(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 28 maggio 2031, per un importo massimo di complessivi Euro 5 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie della società eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti warrant; e/o

(2) di warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie della società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, a pagamento, e anche di nuova emissione) aggiudicati autonomamente e/o, se del caso, insieme ad azioni.

Il tutto, in ogni caso considerando che la somma dell'ammontare nominale degli aumenti di capitale deliberati nell'esercizio della delega e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione dei warrant emessi nell'esercizio della delega non potrà in ogni caso eccedere l'im-

porto massimo complessivo nominale di Euro 5 milioni.
I destinatari dell'aumento di capitale sono quelli indicati nella relazione degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, Codice Civile; i beni suscettibili di conferimento in natura sono parimenti quelli indicati nella relazione medesima.
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 28 maggio 2026 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile:
(i) di emettere obbligazioni convertibili, entro il 28 maggio 2031, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni), con facoltà di deliberare l'aumento di capitale, in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni), comprensivo di sovrapprezzo;
(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 28 maggio 2031, per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, al servizio di warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, a pagamento, e anche di nuova emissione) aggiudicati autonomamente e/o, se del caso, insieme ad azioni e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ivi comprese le obbligazioni convertibili emesse in esercizio della delega di cui al precedente punto (i).
In ogni caso, la somma (i) dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (i) e (ii) dell'ammontare nominale degli aumenti di capitale deliberati nell'esercizio della delega sub (ii) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) inclusivo di sovrapprezzo.
I destinatari dell'aumento di capitale e delle obbligazioni

convertibili sono quelli indicati nella relazione degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, Codice Civile; i beni suscettibili di conferimento in natura sono parimenti quelli indicati nella relazione medesima.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

6.1 La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale - Conferimenti - Categorie di azioni - Finanziamenti

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.

7.2 Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un ammontare determinato e un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data del-

la deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.

7.3 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.

7.4 La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.

8.2 L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-*ter* codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

8.3 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché *warrants*.

8.4 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti - Disciplina applicabile

9.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Euronext Growth Milan**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euro-

next Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.2 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

9.3 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Euronext Growth Milan. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

9.4 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

9.5 La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

9.6 Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

9.7 Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

9.8 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione tali disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in dero-

ga, se del caso, al presente statuto.

9.9 Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

10.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11

Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari (i) al prezzo pagato dall'offerente nell'ambito dell'eventuale offerta pubblica di acquisto ad esito della quale siano sorte le condizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF; ovvero, in mancanza di offerta pubblica di acquisto precedente, (ii) al prezzo più elevato pagato da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto; ovvero, in mancanza di offerta pubblica di acquisto precedente o di acquisti, (iii) al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 (dodici) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

11.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

11.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12

Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca

delle Azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o siano assegnate loro, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 13

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

14.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan - e dal presente Statuto e, in particolare:

(a) approva il bilancio di esercizio;

(b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;

(c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;

(d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:

(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti

che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;

(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;

(c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Euronext Growth Milan.

Articolo 15

Competenza dell'assemblea straordinaria

15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

(a) le modifiche allo Statuto;

(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

(c) l'emissione degli strumenti finanziari;

(d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;

(e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan – nonché dal presente Statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigenti, e almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24Ore", "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi".

16.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

16.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di pri-

ma convocazione.

16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Articolo 17

Intervento e rappresentanza

17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.

17.2 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

17.3 **L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ove ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti. Nell'avviso di convocazione saranno previsti eventuali ulteriori termini e condizioni per l'esercizio dei diritti dei soci, ove non già disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.**

17.4 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue control-

late, né a queste ultime.

17.5 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.6 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo **17.5**, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 18
Presidenza e svolgimento dell'assemblea

18.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

18.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventual-

mente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.
18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

***Quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea**

19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.2 l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 20

Annullamento delle deliberazioni assembleari

20.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21

Operazioni con parti correlate

21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura OPC**") e alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere

approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Composizione e nomina

22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno un amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

22.3 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

22.4 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.5 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima

convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

22.6 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Ogni lista deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

22.10 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.11 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.12 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se

nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

22.13 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

22.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

22.16 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

22.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa delibe-

razione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In mancanza di candidati idonei ai sensi dei precedenti capoversi del presente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile.

22.22 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare,

l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 23

Poteri del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.

23.2 Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, codice civile.

Articolo 24

Riunioni del consiglio di amministrazione

24.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.

24.2 La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima di quello previsto per l'adunanza.

24.3 Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documen-

ti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 25

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

25.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di consiglio di amministrazione costituito da più di due componenti, in ipotesi di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.

25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 26

Presidente

26.1 II consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.

26.2 II presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

26.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 26-bis

26-bis.1 L'Assemblea Ordinaria può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario (di seguito "Presidente Onorario"), scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.

26-bis.2 Contestualmente alla nomina del Presidente Onorario, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche essere a tempo indeterminato; in tal caso, la nomina può essere revocata in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Onorario è rieleggibile.

26-bis.3 Le funzioni del Presidente Onorario sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, possono essere attribuite al Presidente Onorario funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.

26-bis.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente Onorario incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.

26-bis.5 Il Presidente Onorario può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Onorario esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto nel caso in cui lo stesso non sia un amministratore della Società.

26-bis.6 Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, nonché i rimborsi spese spettanti al Presidente Onorario.

Articolo 27

Organi delegati

27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.

27.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il

compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

27.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 28

Rappresentanza legale della Società

28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.

28.2 I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

28.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 29

Compensi

29.1 Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

29.2 Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

29.3 Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agi utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

29.4 L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, comprensivo della remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

Collegio Sindacale

30.1 Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.

30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

30.3 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento

rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

30.8 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

30.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

30.10 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

30.11 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

30.12 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

30.13 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

30.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

30.15 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previ-

sto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

30.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

30.17 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

30.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge, all'integrazione dell'organo di controllo mediante nomina dei componenti mancanti.

30.20 II collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

30.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24.4 del presente Statuto.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Articolo 32

Esercizio sociale

32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33

Utili

33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destina-

ti a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

(a) il numero dei liquidatori;

(b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;

(c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

(d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

34.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigenti nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ilaria Virginia Infelisi, Notaio in Roma, con studio in Via Ulpiano n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 13 settembre 2029, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme al documento originale a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, nel mio studio in Via Ulpiano n. 29, lì 28 ottobre 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Ilaria Virginia Infelisi